



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 22 ottobre 2014, n. 4

Istituzione della Commissione Pareri ai sensi dell'art. 67ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e procedura di cui all'art. 12, co.17, del Decreto USRC del 6 febbraio 2014, n.1

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

VISTO il Titolo V della Costituzione, artt. 114 e ss.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";


VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante "Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati";

VISTO, in particolare, l'art.67ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 secondo cui "Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo";

VISTO, altresì, l'art.67quinques, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale prevede che: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la "Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 il quale prevede che: "Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2012, n.134";



n.77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per gli altri Comuni del Cratere”;

VISTO l'art.1, co.254 e 255, della legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

RICHIAMATA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 6 febbraio 2014, n.1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014;

VISTO il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 24 marzo 2014, n.2, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 12 del 26 marzo 2014;

VISTO il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 20 giugno 2014, n.3, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 28 del 16 luglio 2014;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni citate, è necessaria un'ulteriore attività di regolamentazione dettagliata delle singole fasi da seguire per l'espletamento delle istruttorie relative alle procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del Cratere così come individuati nel decreto USRC del 6 febbraio 2014, n.1, atta ad integrare la normativa già vigente;

CONSIDERATA l'attività svolta dal Settore Ricostruzione Privata dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere finalizzata alla predisposizione del presente decreto in attuazione delle previsioni di legge;

SENTITI i Comuni del Cratere, i Geni Civili Provinciali, la Regione Abruzzo “Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile”, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Commissione Pareri)


1. E' istituita la Commissione Pareri di cui all'art.67^{ter}, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'art.12, co.17, del Decreto USRC del 6 febbraio 2014, n.1 è adottata la procedura di cui ai successivi articoli in relazione ai seguenti casi:

caso 1) : edifici singoli (*breviter* ES) con esito di agibilità E sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del d.lgs. 42/04 art.10, co.3, lett. a), ovvero aggregati edilizi (*breviter* AE) e Unità Minime di Intervento



(*breviter* UMI) di cui al Decreto USRC n.1 che ricomprendano immobili con esito di agibilità E sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del d.lgs. 42/04 art.10, co.3, lett. a), qualora la richiesta di contributo ricada tra quelle di cui all'art.12, co.7, lett. b), del Decreto USRC n.1 (istruttoria analitica) o qualora la richiesta di contributo, pur ricadendo tra quelle di cui all'art.12, co.7, lett. a), del Decreto USRC n.1 (istruttoria semplificata) conduca la struttura ad un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello di una corrispondente struttura adeguata ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (*breviter* NTC2008);

caso 2): casi valutati di particolare complessità dall'USRC, a seguito di richiesta effettuata da parte dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (*breviter* UTR).

2. Per ogni altra fattispecie di cui all'art.12, co.17, del Decreto USRC n.1 non ricompresa nei casi di cui all'art.2, co.1, del presente decreto, l'istruttoria delle richieste di contributo, comunque corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, segue le ordinarie procedure istruttorie disciplinate dall'art.12, co.8, del Decreto USRC n.1, fatti salvi successivi atti dell'USRC.

Art. 3

(Composizione della Commissione Pareri)

1. La Commissione Pareri è composta:

- a) da un rappresentante, con funzioni di Presidente, dell'UTR competente che è responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e che verifica in ogni caso la sussistenza dei presupposti relativi alla titolarità del diritto al contributo;
- b) da un rappresentante dell'USRC che effettua la verifica di cui all'art.12, co.9, del Decreto USRC n.1;
- c) da un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, che esprime parere nel caso di ES/AE/UMI dichiarati, anche in parte, di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42 art.10 e art.45;
- d) da un rappresentante del Comune competente, con riferimento al rispetto della normativa urbanistica, con particolare riguardo alle specifiche contenute nei Piani di Ricostruzione approvati (PdR), alla eventuale presenza di richieste di condoni o di sanatoria, alle condizioni per il rilascio del titolo edilizio autorizzativo o ogni altra autorizzazione di sua competenza;
- e) da un rappresentante del Genio Civile competente, esclusivamente nei casi di fabbricati di importanza primaria per la direzione della Regione Abruzzo e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile di cui all'art.12 della Legge Regionale 17 dicembre 1996, n.138;
- f) dal rappresentante di ogni altra amministrazione, eventualmente interessata, competente ad esprimere parere per quanto di sua competenza.

Art. 4

(Modalità e documentazione da presentare)

1. L'istanza relativa alla richiesta di contributo di cui ai casi 1) e 2) dell'art.2, co.1, del presente decreto, presentata con le modalità disciplinate dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto USRC n.1 secondo i criteri di cui all'art.11 dello stesso decreto, è corredata:

- a) dagli elaborati di cui all'elenco dell'APPENDICE C dell'Allegato Tecnico al Decreto USRC n.1;
- b) dalla copia della richiesta di titolo edilizio abilitativo (DIA/SCIA/Permesso a Costruire);
- c) dalla copia della richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs del 22 gennaio 2004, n.42 di cui agli artt. 21 e 22 nei casi di immobili sottoposti a vincolo di tutela diretto e indiretto;



d) dalla copia di avvenuto avvio del procedimento presso il Genio Civile competente per l'intervento oggetto della richiesta di contributo.

2. La documentazione di cui al comma precedente è considerata contenuto minimo ai fini della ricevibilità della richiesta di contributo in relazione ai casi di cui alla presente determina.

Art. 5

(Istruttoria USRC)

1. L'UTR, responsabile dell'istruttoria, rilevata la ricorrenza dei casi 1) e 2) dell'art.2, co.1, del presente decreto, verifica la completezza documentale di cui all'art.4, la titolarità del diritto al contributo e invia la documentazione all'USRC per la verifiche di cui all'art.12, co.9, del Decreto USRC n.1, limitatamente agli aspetti tecnico economici.

2. Entro i termini di cui all'art.12, co.12, del Decreto USRC n.1, l'USRC rimette l'esito dell'istruttoria all'UTR che adotta il provvedimento di ammissibilità a contributo inviando l'atto conclusivo del procedimento al Comune competente, perché provveda alla concessione del contributo, ed al privato istante.

Art. 6

(Proposta di particolare complessità)

1. La proposta motivata da parte dell'UTR per la valutazione della particolare complessità di cui al caso 2) dell'art.2, co.1, del presente decreto, è inviata all'USRC per la verifica della stessa.

2. Qualora, a seguito della propria valutazione, l'USRC ritenga che ricorrano i requisiti di particolare complessità, lo comunica all'UTR, che richiede l'integrazione documentale in conformità con l'art.4 del presente decreto, attivando l'esame della pratica per quanto di propria competenza. In caso contrario, rimette la pratica all'UTR per le ordinarie procedure istruttorie.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)



1. Nelle more della definizione di successivi provvedimenti dell'USRC, atti a definire ulteriori profili di applicabilità della procedura di cui al presente decreto e a disciplinare le procedure di convocazione della Commissione Pareri di cui all'art.1, l'UTR può motivatamente indire, su proposta dell'USRC o di ogni altra amministrazione coinvolta, la riunione della Commissione Pareri al fine di valutare particolari esigenze emerse durante l'esame della richiesta di contributo e/o di acquisire eventuali indicazioni prescrittive da parte delle suddette amministrazioni, fermo restando il rispetto dei tempi ordinari di istruttoria delle amministrazioni coinvolte. Le specifiche risultanze della riunione della Commissione Pareri saranno riportate nel provvedimento di ammissibilità a contributo dell'UTR ed opportunamente valutate ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente procedura si rinvia alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 8

(Decorrenza dei termini)

1. Ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art.1, co.3, del Decreto USRC del 20 giugno 2014, n.3 per la presentazione dei progetti adeguati alle nuove procedure di cui al Decreto USRC del 6 febbraio 2014, n.1, vale la data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la



Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

2. Per i progetti di cui all'art.1, co.3, del Decreto USRC del 20 giugno 2014, n.3, già adeguati e presentati alla data di pubblicazione del Decreto USRC n.1, la pubblicazione del presente decreto comporta la ripresa della decorrenza dei termini della relativa istruttoria.

3. Il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, viene altresì trasmesso al servizio B.U.R.A.T.

Fossa (AQ), 22 ottobre 2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

Dott. Paolo Esposito



Il Responsabile del Settore Ricostruzione Privata

Ing. Raffaello Fico

